

Recensione a

Oltre la vendetta, M. Bortolato, E. Vigna,
Laterza, Roma-Bari 2025, pp. 144

Niccolò Nisivoccia

Hanno perfettamente ragione, Marcello Bortolato ed Edoardo Vigna (presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze, il primo, giornalista del Corriere della Sera il secondo), quando nel loro *Oltre la vendetta. La giustizia riparativa in Italia*, uscito di recente da Laterza (144 pp.), definiscono la giustizia riparativa come una forma di giustizia perfino «scandalosa», nella misura in cui al centro del suo modello «non c'è più solo il reo (o presunto reo), con i suoi diritti di difesa e le sue garanzie, ma c'è anche – e soprattutto – la vittima: questa, che nel giudizio tradizionale è del tutto ignorata, è finalmente sottratta alla ‘tirannia del dolore’, cioè a quella strategia del silenzio, attuata dalle vittime, perché non sono in grado di raccontare che cosa ha rappresentato per loro l'accaduto».

Cosa sia la giustizia riparativa, Bortolato e Vigna lo spiegano benissimo: tant'è che *Oltre la vendetta* è un libro che sembra avere pochi uguali nell'ormai pur vasta bibliografia di riferimento. E la spiegazione in particolare viene resa attraverso lo schema di una rappresentazione teatrale, proprio come se stessimo leggendo un'opera teatrale o addirittura fossimo seduti a teatro: attraverso la rappresentazione di un “antefatto”, di una “scena” e di un “copione”, nel suo svolgimento dall'inizio alla fine, fino al momento in cui cala il “sipario”. Forse anche come omaggio o rimando all'insegnamento di Jacqueline Morineau, alla cui scuola – viene ricordato – si sono formati molti dei migliori mediatori italiani, tra i quali «i fondatori del Centro di Milano», sotto la direzione di Adolfo Ceretti. Perché è proprio al modello teatrale, e più in particolare ancora al modello della tragedia greca, che il metodo formativo di Jacqueline Morineau era improntato: sul presupposto – come ricorda anche lo stesso Ceretti nella sua autobiografia, *Il diavolo mi accarezza i capelli. Memorie di un criminologo* – che «ogni conflitto, dal più banale al più grave, possa dipanarsi secondo l'architettura di una tragedia e ne riproduca la struttura (sia dal punto di vista della sua dinamica temporale, sia sotto il profilo sostanziale), dal momento della “teoria” a quello della “catarsi” passando per la fase della “crisi”».

Ma cos'è dunque la giustizia riparativa? È una forma di giustizia penale, spiegano Bortolato e Vigna nelle pagine di “antefatto”, completamente diver-

sa da quella tradizionale: non alternativa, ma semmai complementare. Una forma di giustizia fondata sull'incontro, sulla relazione, sull'ascolto, e non sulla punizione; che non si accontenta delle sentenze, essendo le sentenze destinate al freddo e quasi scientifico accertamento di una verità processuale, in funzione di un'assoluzione o di una condanna, bensì ha l'ambizione di offrire qualcosa di più, in primo luogo alle vittime dei reati ma anche ai loro autori (o presunti tali) – e cioè un luogo e un tempo per superare insieme, al di là dei ruoli processuali, le conseguenze generate dal reato. È questo il motivo per cui viene anche chiamata “giustizia dell'incontro” o “relazionale”, la giustizia riparativa: perché la sua ragion d'essere è proprio quella di consentire alle vittime dei reati e ai loro autori (o presunti tali) di incontrarsi, per provare a ricostruire insieme quanto successo, raccontandoselo. La giustizia riparativa non guarda il reato come pura e semplice violazione di una norma penale, ma più profondamente come esperienza di ingiustizia; e se è vero che ogni esperienza di ingiustizia frattura una relazione, e procura una ferita, ciò che interessa alla giustizia riparativa più di tutto è esattamente questo – provare a curare quella ferita, a ricomporre quella relazione.

In Italia, come il libro ci spiega nelle pagine successive, quelle che rappresentano la “scena”, la giustizia riparativa esiste da trent'anni. Da quando, nella seconda metà degli anni Novanta, a Torino, Milano e Bari erano stati aperti i primi Uffici per la mediazione penale minorile, seguiti nel corso degli anni, da molti altri (da un certo momento in avanti anche per gli adulti, e non più solo per i minorenni). L'esperienza era quindi già nota e diffusa, ma non esisteva una legge che ne regolamentasse il modello e ne offrisse una disciplina organica e completa, e che perciò le conferisse una legittimazione definitiva, istituzionale, ufficiale. Ora questa legittimazione è arrivata, nel 2022: grazie al decreto legislativo numero 150 del 10 ottobre di quell'anno, a completamento di un lavoro svolto per molti mesi da una Commissione *ad hoc* istituita da Marta Cartabia, allora Ministra della Giustizia, e presieduta da Ceretti (e di cui lo stesso Bortolato ha fatto parte). Ed è una legge bellissima, peraltro: che appunto restituisce e conferisce forma compiuta a tutte le esperienze da cui proviene, e nella quale troviamo parole quali «riparazione dell'offesa», «riconoscimento reciproco», «responsabilizzazione», «legami con la comunità».

I protagonisti, quelli che Bortolato e Vigna giustamente chiamano «interpreti», sono: il giudice, i mediatori, la vittima e la persona indicata come autore dell'offesa. Quanto al “copione”: il “prologo” è rappresentato dalla segnalazione di un caso da parte del giudice; l’“atto primo” dalla sua presa in carico da parte del Centro per la giustizia riparativa, dai contatti con le parti e, se le parti sono disponibili, dai colloqui preliminari; l’“atto secondo” dall'incontro di mediazione (sempre sul presupposto del consenso), durante il quale i monologhi iniziali di ciascun partecipante si trasformano, all'interno di un processo riflessivo, in confronto, rimescolamento e dialogo; l’“atto terzo” dal riconoscimento, attraverso il dialogo, delle rispettive narrazioni e dei reciproci vissuti e punti di vista; l’“esito riparativo”, infine, prima che cali

il “sipario”, dalla riparazione vera e propria, consistente in ciò che le parti abbiano concordato, un gesto materiale o anche solo simbolico, anche solo un porgere delle scuse, purché «idoneo a significare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti».

A quel punto, da parte sua l'autorità giudiziaria valuterà liberamente l'esito raggiunto, quale che sia, senza esserne vincolata; così come la mancata adesione al programma o la sua interruzione anticipata, o anche lo stesso mancato raggiungimento di un esito, non potranno avere ricadute negative sull'autore del reato (o presunto tale). Quel che rimane certo – va ripetuto, perché anche Bortolato e Vigna tornano a sottolinearlo nelle conclusioni, giustamente – è che la giustizia riparativa non intende sovrapporsi al processo, né sostituire una sentenza con un accordo: il piano su cui opera è diverso, quel che le interessa è proprio ciò che nel processo non entra. Vale a dire le ferite, i vuoti, le mancanze.

Il punto non è quello di perdonare, perché il perdono appartiene alla coscienza del singolo individuo, nella quale la giustizia non può e non deve entrare. E d'altronde, come scrive Federica Brunelli in un suo commento alla legge, non è neppure quello di immaginare «una pace eterna (sarebbe per lo meno ingenuo da parte del legislatore prospettarselo)»: il punto – aggiunge la stessa Brunelli – è che «ricostruire la relazione significa per i partecipanti al programma di giustizia riparativa poter scegliere di definire dialogicamente regole condivise di vicinanza e distanza, che possono rendere meno incerto per il futuro il rapporto interpersonale e garantire quanto più possibile il rispetto reciproco».

Qualcuno obietta: sono solo bei sogni, belle parole, belle intenzioni. Ma la replica è facile: alle belle intenzioni corrispondono già risultati concreti, e soddisfacenti, da molto tempo. E comunque non è forse proprio questo che il diritto dovrebbe fare, o fare di più? Coltivare bei sogni, e trasformarli in leggi. Se non è “scandalosa”, la giustizia riparativa è quantomeno sicuramente un'utopia che si è realizzata, e che sta trovando sempre di più applicazione pratica: dai reati più piccoli a quelli più grandi. E chissà: «un domani», osservano Bortolato e Vigna, «potrebbe anche diventare un'alternativa alla pena tradizionale», a tutti gli effetti. È un libro prezioso, *Oltre la vendetta*, proprio anche nella prospettiva di continuare a coltivare, com'è doveroso, concrete utopie.